Il giorno 2 luglio 2001 in Roma

Tra

La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo dei servizi e delle PMI – CONFCOMMERCIO – Ing. V. Gervasio - B. Mussolin

E

La FILCAMS – CGIL – I. Corraini – C. Treves – M. Meschieri
La FISASCAT –CISL – G. Baratta – P. Raineri - P. Giordano
La UILTUCS – UIL – B. Boco – G. Rodilosso – M. Marroni

Si è stipulata la seguente ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 20 settembre 1999.

ART. 1 - Aumenti retributivi mensili

A decorrere dalle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili:

	01/07/'01	01/01/'02	01/07/'02	01/01/'03	
Livelli	**Lire**	**Lire**	**Lire**	**Lire**	**Lire**
Quadri	34.722	73.785	69.444	48.611	226.563
I	31.278	66.465	62.556	43.789	204.087
II	27.056	57.493	54.111	37.878	176.538
III	23.125	49.141	46.250	32.375	150.891
IV	20.000	42.500	40.000	28.000	130.500
V	18.069	38.398	36.139	25.297	117.903
VI	16.222	34.472	32.445	22.711	105.850
VII	13.889	29.514	27.778	19.444	90.625

Categorie					
	Lire	**Lire**	**Lire**	**Lire**	**Lire**
I	18.879	40.118	37.758	26.431	123.185
II	16.102	34.217	32.204	22.543	105.067

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 27, Seconda parte.

Resta inteso che a decorrere dal mese di luglio 2001 l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.

Art. 2 - UNA TANTUM

A tutto il personale in forza alla data di stipula del presente Accordo o assunti successivamente a tale data , compresi i giovani assunti con CFL e gli operatori di vendita, verrà erogato un importo "una tantum".

Tale importo, pari a lire 320.000 lorde medie (IV livello) riparametrate per i lavoratori qualificati e per gli apprendisti secondo le percentuali di cui all'art. 27, Seconda Parte, CCNL 20 settembre 1999, è aggiuntivo a quanto dovuto fino al 30 giugno 2001 a titolo di Indennità di vacanza contrattuale e spetta in relazione all'intero periodo di dodici mesi intercorrenti dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Per i casi di anzianità inferiore ai dodici mesi e fermo restando quanto previsto nel primo comma del presente articolo, gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo indicato al comma precedente, secondo i criteri previsti dagli artt. 106 e 107 della Seconda Parte del presente contratto. Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo a norma di legge e di contratto ad eccezione dell'assenza obbligatoria per maternità.

Al personale con rapporto a tempo parziale l'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.

Con i medesimi criteri di cui al comma precedente l'una tantum verrà erogata al personale assunto con contratto a termine.

L'importo "una tantum" spettante verrà erogato con il foglio paga di settembre 2001.

In caso di risoluzione del rapporto intervenuta antecedentemente alla scadenza indicata al precedente comma sesto l'importo una tantum verrà erogato sulla base dei criteri di cui al terzo comma.

L'importo una tantum di cui sopra non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto.

Ai lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, che godano dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà, le quote mensili di una tantum o le sue frazioni, saranno erogate dall'istituto competente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 3

Le parti nel definire l'attuale accordo economico, convengono che il CCNL verrà rinnovato alla scadenza naturale (31 dicembre 2002).

In riferimento al terzo anno economico (2003) – ricadente nella previsione del prossimo rinnovo e definito dall'attuale accordo – a fronte di scostamenti dei DPEF, le parti valuteranno, nel corso del rinnovo del prossimo CCNL, le determinazioni, coerenti con l'impianto del protocollo 23 luglio 1993, da adottare.